

Avv. Mauro Copercini

C.F. CPRMRA75S02D600C

Via Solferino n.55 Brescia

Tel. 030.2072298 fax. 030.2072197

PEC: mauro.copercini@brescia.pecavvocati.it

Avv. Camilla Serramondi

C.F. SRRCLL78T63B157Z

Via Saffi n.1, 25121 Brescia

Tel. 030.292311 Fax 030.3758052

PEC: camilla.serramondi@brescia.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZ.FALLIMENTARE

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

“RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE”

(ex Artt. 67 e ss. D.L. n. 14/2019)

Gestore della Crisi *Dott. Riccardo Colombi*

Nell'interesse del Sig. **MIGUEL ERLINDE SANCHEZ** - C.F. SNCMLR69D21Z504N- nato a Santiago di Cuba (Cuba) il 21.04.1969 e residente a Chiari (BS) in Via S. Angela Merici n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Copercini – C.F. CPRMRA75S02D600C - congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Camilla Serramondi – C.F. SRRCLL78T63B157Z – entrambi del Foro di Brescia – (i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni agli indirizzi PEC *camilla.serramondi@brescia.pecavvocati.it* e *mauro.copercini@brescia.pecavvocati.it*) ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Camilla Serramondi in Brescia, via Aurelio Saffi n.1, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in allegato al presente atto anche ai sensi dell' art 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Il sig. *Miguel Erlinde Sanchez* risiede in un immobile arredato condotto in locazione ad un canone mensile di € 300,00=, sito in Chiari (BS) alla Via S. Angela Merici n. 5 (**doc. n.1** – contratto di locazione - **doc. n.2** - certificato di residenza).

Il ricorrente è assunto presso la società “*Centro S. Giovanni di Dio- Fatebenefratelli*” (con sede in via Pilastroni n°4 a Brescia (BS), Codice fiscale/P. IVA n. 01647730157, iscrizione Tribunale di Milano n. 341) con un contratto a tempo pieno ed indeterminato, decorrente dal 16.09.2009 con uno stipendio netto mensile di circa € 1.400,00= per 13 mensilità (*attualmente lo stipendio netto percepito dal ricorrente varia tra € 500,00= ed € 600,00= mensili, in base alle trattenute ed al lavoro straordinario effettuato) (**doc. n.3** - contratto di lavoro a tempo indeterminato - **doc. n.4** – copia ultime buste).

Miguel Sanchez

Sullo stipendio del soggetto sovraindebitato gravano oggi una cessione del quinto ed un pignoramento, oltre al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento a favore di due delle 3 figlie, ai sensi dell'art. 156 c.c.

- 1) € 207,00= a favore della società *Compass Banca Spa*;
 - 2) € 300,00= a favore della sig.ra *Gandossi Marialaura* (mantenimento a favore delle 2 figlie);
 - 2) € 288,00= a favore della finanziaria *IFIS NPL S.p.A.*, cessionaria di *Findomestic S.p.a.* (**doc. n. 5** - Copia contratto *Compass Banca S.p.a.* - **doc. n. 6** - Copia contratto *Findomestic S.p.a.* ceduto a *IFIS NPL S.p.a.*).
- Totale trattenute € 795,00=.

1. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le principali ragioni che hanno condotto alla situazione di sovra-indebitamento del *Sig. Miguel Erlinde Sanchez* sono riconducibili agli eventi che, dapprima, lo hanno portato ad emigrare dal paese natale Cuba e, successivamente, alle relazioni affettive strette nel nostro paese con due donne, entrambe oggi concluse. Il *sig. Sanchez* a Cuba era professore di letteratura all'Università di Santiago di Cuba, presso la quale si era anche laureato.

Nell'anno 2002, giunto in Italia con visto turistico, decise di non fare più ritorno nel paese natale e ciò stante la situazione di oppressione politica e civile presente in patria; fortemente limitativa delle libertà personali; a cui va aggiunta una situazione economica sia generale che personale di estrema difficoltà e povertà.

A seguito della scelta di non far più ritorno in patria, il governo cubano ha proceduto ad inserirlo nella lista definita "degli esuli": fatto questo che comporta uno stretto controllo sia della persona del ricorrente sia di tutte le persone che con lui intrattengono dei rapporti personali, ivi compresa la madre ancora residente a Cuba.

Una volta deciso di trasferirsi definitivamente in Italia, l'istante abitò per un breve periodo a Milano per poi spostarsi a Chiari (BS) presso una famiglia di amici che inizialmente si offrì di ospitarlo.

Per mantenersi, nonostante la sua laurea in letteratura, svolse qualsiasi tipo di lavoro, anche di basso profilo e senza alcun contratto regolare.

Nell'anno 2005 conobbe la sig.ra *Gandossi Maria Laura* di Chiari (BS), con la quale dopo qualche mese si sposò; dal matrimonio nacquero nel 2007 due gemelle, *Cecilia Anabel* e *Liliana Lucia* (**doc. n. 7** - estratto atto di nascita 2 figlie gemelle).

Successivamente nell'anno 2009 il ricorrente ottenne il diritto di soggiorno e nel mese di settembre dello stesso anno venne assunto con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo superamento di un periodo di prova di due mesi, presso il "*Centro S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli*", nella sede di Brescia, come Operatore Socio -Sanitario, azienda presso cui tuttora lavora con uno stipendio medio mensile netto di circa € 1.400,00= (cfr. doc. n.3).

Nell'anno 2010 la relazione affettiva con la moglie si deteriorò tanto che la coppia decise di separarsi per poi divorziare nell'anno 2013 (**doc. n.8** - sentenza di divorzio).

A seguito della sentenza di divorzio n°6568, pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 12.03.2013 e depositata in Cancelleria in data 26.03.2013 (R.g. n°19584/2012), è stato statuito l'affido condiviso delle minori con residenza presso la madre e con obbligo a carico del padre al versamento mensile di € 300,00= a titolo di concorso nel loro mantenimento, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie. In punto si precisa, che il mantenimento delle figlie avviene mediante trattenuta diretta in busta paga (cfr. doc. n.4).

Dopo la separazione il ricorrente dovette lasciare la casa coniugale e trasferirsi in un nuovo appartamento condotto in locazione con un canone di € 300,00= mensili; somma da aggiungere al mantenimento delle figlie, oltre ai costi standard della vita quotidiana (cfr. doc. n.1).

Il ricorrente, per far fronte agli impegni assunti verso le figlie e provvedere economicamente anche alla madre malata, rimasta sola a *Cuba* che si mantiene unicamente con una pensione mensile di poche decine di euro, si è trovato costretto a richiedere nel 2017 un primo prestito a *Findomestic* dal valore di circa € 16.000,00= con una rata mensile di circa € 350,00= (cfr. doc. n. 6).

L'importo finanziato fu dal componente quasi interamente destinato alla madre per l'acquisto di farmaci e per sopportare i costi delle visite mediche private, della quale necessita per varie patologie connesse all'età ed alla scarsa alimentazione; mentre una parte venne utilizzata per sostenere le spese per le riparazioni dell'abitazione a *Cuba*, gravemente compromessa dall'uragano del 2017 (*Cuba* nel periodo che va da agosto ad ottobre è periodicamente colpita da forti uragani e venti, che danneggiano le abitazioni costruite con materiali scadenti).

In punto è doveroso precisare che purtroppo l'acquisto dei medicinali e dei generi di prima necessità diversamente da quello che si potrebbe immaginare - a *Cuba* è possibile unicamente grazie all'economia sommersa del mercato nero, che di contro però ha dei prezzi estremamente elevati, che risultano difficilmente sostenibili per gli abitanti visti gli esigui stipendi assicurati dal governo.

A quanto sopra si aggiunga che il signor *Sanchez* ha sempre contribuito al mantenimento delle figlie con importi di fatto superiori a quelli pattuiti e ciò per far fronte alle crescenti necessità della crescita e per non apparire da meno con la madre.

Nel 2010 il *Sig. Miguel Erlinde Sanchez* inizia una nuova relazione con la sig.ra *Cristina Manini*, dalla cui relazione in data 25.03.2011 nasce la sua terza figlia *Michelle* (**doc. n.9** - estratto di nascita *Michelle*) e per la quale, in base ad un accordo diretto con la madre, provvede a versarle a titolo di concorso nel mantenimento della figlia € 100,00= al mese (n.b. tale somma non grava direttamente sulla busta paga).

Il ricorrente non ha mai avuto alcuna vettura per cui, per recarsi al lavoro a Brescia e per visitare la figlia *Michelle*, residente ad Alfianello (BS) con la madre, utilizza esclusivamente i mezzi pubblici.

Miguel Sanchez

Nell'anno 2019 il ricorrente, per evidenti ragioni di necessità si trovò obbligato a chiedere un nuovo prestito; questa volta si rivolse alla finanziaria *Compass Banca S.p.a.* con la quale stipulò in data 20.11.2019 un finanziamento rimborsabile mediante Cessione del quinto/delegazione di pagamento (finanziamento n°90000718829) per un montante di € 24.840,00=, rimborsabile in 120 rate di € 207,00 con scadenza dal 31/01/2020 al 31/12/2029 (cfr. doc. n. 5).

Tale finanziamento venne contratto dal sig. *Sanchez* con l'intenzione di estinguere il precedente finanziamento con *Findomestic*, ma una volta ricevuto l'accredito sul conto corrente, tuttavia, lo ha destinato ancora una volta – e quasi interamente – per aiutare la madre e gli altri parenti rimasti a Cuba. Purtroppo, il ricorrente già nei mesi successivi all'accredito si è trovato nell'impossibilità di saldare le rate del prestito contratto con *Findomestic* (ceduto a *IFIS Npl S.p.a.*) in quanto le necessità economiche richieste per il mantenimento delle tre figlie, unitamente alle spese ordinarie per la propria sussistenza, gli hanno assorbito completamente lo stipendio. Conseguentemente *IFIS Npl S.p.a.*, ha proceduto a notificargli la decadenza dal beneficio del termine con contestuale richiesta di procedere al totale rientro.

Il ricorrente non essendo in grado di provvedere al saldo di quanto dovuto nei termini indicati, si è visto notificare dalla finanziaria creditrice atto di pignoramento presso terzi.

È stata quindi azionata avanti il Tribunale di Brescia la procedura Es. mob. – R.G. n°2371/2022 - definita in data 10.11.2022 con l'assegnazione a favore del creditore della somma capitale di € 17.210,99=, oltre ad € 2.047,00= a titolo di compensi professionali e spese, oltre accessori di Legge (doc. n. 10 - provvedimento di assegnazione R.G. Es. mob. n°2371/2022).

Conseguentemente *Miguel Erlinde Sanchez*, a decorrere dal mese di agosto 2022, ovvero dalla notifica del pignoramento presso terzi, subisce sulla propria busta paga le seguenti trattenute:

- € 300,00= quale mantenimento per le figlie,
- € 207,00= a titolo di cessione del quinto a favore di *Compass Banca S.p.a.*;
- € 288,00= a favore di *IFIS Npl S.p.a.* da ppt.;

per complessivi € 795,00=,

a cui devono essere aggiunte le spese fisse da imputare al canone di locazione, al vitto e alloggio, al mantenimento della 3 figlia, a fronte di un salario medio mensile netto attuale di circa € 1.400,00=.

Con riguardo al salario medio mensile netto si sottolinea che il soggetto sovraindebitato, da circa 8 mesi non ha più la possibilità di ottenere l'assegnazione di turni straordinari di lavoro; che gli garantivano un buon incremento del salario; in quanto la precedente responsabile di reparto, che lo favoriva in tal senso, è stata sostituita con conseguente modifica anche del metodo di turnazione.

1.2. Condotta della ricorrente

Dall'esposizione delle vicende occorse al Sig. Miguel Erlinde Sanchez – tutte corredate da prova documentale - si evince chiaramente una totale buona fede in capo a quest'ultimo, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale e professionale ed esclusivamente per aiutare economicamente i membri della propria famiglia.

Ferme le premesse che precedono, si ritiene che il Sig. Miguel Erlinde Sanchez sia legittimato ad accedere all'istituto giuridico della **Ristrutturazione dei debiti del Consumatore**, disciplinato al capo II del Titolo IV- artt. da 67 a 73 – del C.C.I.I., che a far data dal 15 luglio 2022 ha sostituito il piano del consumatore di cui agli articoli da 12bis a 14bis L. 3/2012.

Il Sig. Sanchez integra la qualità di "consumatore", secondo la definizione stabilita dalla lett. e) dell'art. 2 C.C.I.I., inteso come la "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del c.c. per i debiti estranei a quelli sociali".

Riassumendo la situazione di sovra-indebitamento del Sig. Sanchez è stata originata dall'impossibilità di adempiere regolarmente alle rate dei finanziamenti contratti, trovandosi così costretto ad affrontare bruscamente una situazione di squilibrio finanziario tra i debiti contratti e l'unica entrata necessaria a sopportare gli esborsi, rappresentata unicamente dallo stipendio.

1.3. Giudizio di diligenza

La più autorevole dottrina, riguardo al nuovo "Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza" (di seguito "C.C.I.I."), ha rilevato che il legislatore "ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa "gravità", a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura.

Il giudizio "di meritevolezza" del soggetto sovraindebitato deve, quindi, fondarsi sull'analisi della sua capacità di prevedere anche solo in misura minima, la propria futura capacità di adempiere alle obbligazioni assunte; **tenendo però sempre conto che si tratta di un consumatore e quindi di un soggetto a cui non può essere richiesta la diligenza professionale** (sullo schema dell'art. 1176 c.c.). Ovvero, nel caso in esame si tratta di un soggetto non preparato tecnicamente e che, certamente, non potrà essere considerato immeritevole di accedere alla procedura per aver aggravato il suo stato economico esclusivamente per garantire il mantenimento delle figlie ed un sostegno economico della madre.

Miguel Sanchez

In altri termini, si ritiene che l'incapacità del Sig. Miguel Erlinde Sanchez ad adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni sia riconducibile alle difficoltà di vita quotidiana che, suo malgrado, non è riuscito a fronteggiare.

Ne consegue che l'esponente è oggi un "consumatore sovraindebitato" e, conseguentemente, con l'ausilio dell'O.C.C., propone qui ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, dando dettagliata evidenza dei tempi e delle modalità utilizzate per superare la crisi da sovraindebitamento.

In particolare, il ricorrente nella presente procedura mette a disposizione dei creditori della stessa una provvista liquida mensile, che verrà versata per tutta la sua durata, che si presume sarà essere non superiore ai 5 anni.

2. ASSENZA DELLE CAUSE OSTATIVE ALL'ACCESSO ALLA PROCEDURA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI

Si dà atto che nella fattispecie in esame non sussistono cause che possono risultare ostative all'accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 69 C.C.I.I., che testualmente recita "che non può accedere il consumatore che sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti, abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede" e ciò in quanto il ricorrente:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presente domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- riveste la qualifica di "consumatore", ai sensi dalla lett. e) dell'art. 2 CCII, ossia "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2.1. Sussistenza dei requisiti oggettivi del debitore:

Il Sig. Sanchez si trova in uno stato di sovraindebitamento, ovvero in uno stato di crisi, inteso come squilibrio economico finanziario, che rende probabile l'insolvenza, ossia quello stato del debitore, tale per cui non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimento ad altri fatti esteriori.

Ciò posto, si ritiene che l'incapacità del Sig. Miguel Erlinde Sanchez ad adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni non sia riconducibile a comportamenti dolosi od imprudenti, ma piuttosto alle difficoltà personali che lo hanno suo malgrado interessato.

In particolare, nella procedura di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, il ricorrente, soggetto sovraindebitato, mette a disposizione il suo patrimonio, attualmente costituito esclusivamente da "crediti futuri", ovvero dallo stipendio.

Per tali ragioni, il ricorrente con il presente atto, intende fare ricorso alla procedura da sovra-indebitamento, secondo il piano verificato ed attestato dal Gestore della Crisi nominato.

Ai fini della valutazione circa l'attuabilità in concreto del presente piano è stata richiesta all'*Organismo di Composizione della Crisi da Sovra-indebitamento, costituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Brescia* la nomina di un *Gestore della Crisi*.

L'Organismo con provvedimento datato il 24 ottobre 2022 nominava il **Dott. Riccardo Colombi** quale Gestore (**doc. n. 11** – provvedimento O.C.C. di nomina Gestore).

Al professionista è stato demandato il compito di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, nonché di predisporre la Relazione che contenga ai sensi dell'art. 68 del C.C.I.I. rubricato: "*Presentazione della domanda e attività dell'OCC*":

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura (**doc. n. 12**– relazione Gestore con relativi allegati).

3. CONDOTTA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 68 del C.C.I.I. "*l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.*

Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare che il comportamento assunto dal ricorrente nel contrarre i debiti, che ne hanno determinato il suo sovra-indebitamento, non può e non deve essere connotato dal requisito della "colpevolezza" o della "mancata meritevolezza" e ciò in quanto tale ricorso si è reso necessario per far fronte ad esigenze personali non procrastinabili.

A tal proposito si evidenzia che la giurisprudenza di merito ha statuito che "***i finanziatori, specie gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in Il Caso.it, 21031)***".

Ne discende che, anche qualora si volesse ipotizzare una responsabilità del debitore nella creazione del proprio stato debitorio, ciò non rappresenterebbe comunque un limite per accedere alla procedura in esame.

Ma vi è di più.

Salvo
Inquadro

In merito al “giudizio sulla meritevolezza del soggetto sovraindebitato” la giurisprudenza (e ora il C.C.I.I.) è altresì costante nello statuire che tale giudizio, non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all’art. 124bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio (Roberto Tallarico) (Tribunale Bari, 08 Luglio 2020. Est. Nicola Graziano).

Parimenti il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 01/03/2019 (in www.ilcaso.it), ha così statuito: *“va respinta l’opposizione all’omologa del piano del consumatore proposta sotto il profilo della meritevolezza dall’ente finanziatore (nella specie, il cessionario del credito), ove emerge che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l’istituto di credito il debitore si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito con conseguente trattenuta di una mensilità di stipendio. Ciò alla luce della responsabilità del medesimo ente finanziatore ai sensi dell’art. 124 TUB, a mente del quale “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, per cui l’ente ha l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.*

In particolare, per quanto strettamente attiene alla valutazione del “merito creditizio”, si può legittimamente sostenere che, nel caso di specie, gli enti finanziatori, considerato l’esiguo importo dello stipendio del soggetto sovraindebitato già al tempo della loro sottoscrizione, avrebbero dovuto provvedere ad effettuare adeguati controlli per comprendere se effettivamente la somma concessa e, conseguentemente, le relative rate mensili di rimborso, potevano essere effettivamente sostenute dal ricorrente.

In altri termini, gli Enti Finanziatori richiesti del credito avrebbero dovuto effettuare un preventivo *check up* sull’eventuale “solvibilità” del richiedente valutando; a tal fine, il reddito reale disponibile; ovvero il possesso di mobili/immobili, la situazione lavorativa, oltre a tutte le altre informazioni utili per comprendere il potenziale ritorno dell’investimento (ad esempio la posizione familiare).

E’, infatti, doveroso, rimarcare che tale preventiva verifica è un controllo imposto dall’art. 124bis del TUB, il quale testualmente impone al finanziatore *“prima della conclusione del contratto di credito”* di valutare *“il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

I finanziatori avrebbero quindi dovuto preventivamente verificare se il Sig. Miguel Erlinde Sanchez fosse o meno in grado di onorare i debiti contratti, visto il reddito disponibile e le spese di vita quotidiana.

Si può quindi presumibilmente sostenere che i soggetti finanziatori non abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore, ovvero che non abbiano valutato che il suo reddito “personale”, al tempo della sottoscrizione dei contratti di credito, non era sufficiente per coprire tale esposizione debitoria.

Miguel Sanchez

Ferme, quindi, le eccezioni che precedono è quindi legittimo dedurre che *

Per concludere, nella fattispecie le società finanziarie, nel loro complesso, hanno offerto un eccesso di credito, non erogato nell'ottica di una futura ragionevole sostenibilità, con la inevitabile conseguenza di determinare una situazione oggi non più sostenibile per il ricorrente.

4. SITUAZIONE DEBITORIA

Vengono di seguito dettagliati i debiti di competenza del Sig. Miguel Erlinde Sanchez specificandone l'importo, nonché l'origine e la natura.

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – privilegio

L'Agente della riscossione, per la provincia di Brescia, vanta nei confronti del soggetto sovraindebitato, un credito tributario di € 532,94= per tributi e oneri accessori.

Totale debito residuo **€ 532,94=.**

IFIS Npl S.p.a – chirografo

Findomestic Banca S.P.A. ha ceduto *pro soluto* il credito a IFIS NPL S.p.A. con atto dello 05/12/2019.

Il ricorrente ha stipulato con la cessionaria FINDOMESTIC BANCA S.P.A i seguenti contratti:

- 1) contratto di finanziamento n.2018576487360, in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 2.437,79= oltre interessi al tasso contrattualmente previsto;
- 2) contratto di finanziamento n.20185764873612, in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 10.340,73= oltre interessi al tasso contrattualmente previsto;
- 3) contratto n.10070171543851, in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 2.789,11= oltre interessi al tasso contrattualmente previsto;

Il credito ammonta ad € 11.181,77 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi come liquidati in ordinanza d'assegnazione per un tot. di € 20.592,98=

Totale debito residuo **€ 20.592,98=**

COMPASS BANCA S.P.A. - chirografo

La società *Compass Banca S.p.a.*, è creditrice del ricorrente in forza di finanziamento rimborsabile mediante Cessione del Quinto/Delegazione di pagamento n. 90000718829, erogato in data 20/12/2019 per un montante di € 24.840,00= rimborsabile in 120 rate di € 207,00 con scadenza dal 31/01/2020, al 31/12/2029.

Ad oggi Compass vanta nei confronti di Sanchez un saldo a debito dell'importo di € 18.009,00=.

Totale debito residuo **€ 18.009,00=.**

TABELLA RIASSUNTIVA DEI DEBITI

TOTALE CREDITI GARANTITI DA PRIVILEGIO	€ 532,94=
Agenzia delle entrate – Riscossione	€ 532,94=

TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 38.601,98=
------------------------------------	---------------------

Miguel Sanchez

IFIS NPL S.P.A.	€ 20.592,98=
COMPASS BANCA S.P.A.	€ 18.009,00=

TOTALE PASSIVO	€ 39.134,92=
-----------------------	---------------------

PREDEDUZIONI

Compensi Avv.ti Camilla Serramondi e Mauro Copercini, per prestazioni professionali propedeutiche alla procedura	€ 1.078,40 = (accessori inclusi) (doc. n. 13 - pro forma Avv. Serramondi). € 1.078,40= accessori inclusi) (doc. n. 14 - pro forma Avv. Mauro Copercini). € 1.800,00= oltre accessori TOT. € 2.156,80 = accessori di legge inclusi
Compenso Spettante agli Organi della Procedura	€ 1.792,02= (n.b. il compenso dell'Organismo di Composizione della crisi è pari ad euro <u>2.156,80#</u> oneri di legge inclusi - acconto del 20% pari a 364,78#, già corrisposto dal debitore - per un totale di € 1.800,00= oltre accessori)
TOTALE	€ 3.653,9=

5.SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni del soggetto sovra-indebitato sono da ricercarsi essenzialmente nell'insufficienza dei flussi reddituali e risorse finanziarie disponibili, nonché nella totale assenza di beni prontamente liquidabili rispetto agli impegni assunti, in quanto il proponente non detiene titoli e consistenze bancarie, non è proprietario, nemmeno per quote, di beni immobili e beni mobili registrati e non.

PROVVISTA LIQUIDA

proveniente da crediti futuri - stipendio

TOTALE ATTIVO	€ 18.000,00=
----------------------	---------------------

Per quanto attiene ai **beni immobili** si precisa che **non sono presenti** in capo al ricorrente.

Per quanto riguarda i **conti correnti** attivi, si precisa che il ricorrente risulta intestatario del rapporto di c/c presso *Banco BPM filiale di Chiari* (BS) conto n.*****3654 con saldo pari quasi a zero.

5.1. "CREDITI FUTURI"

Per quanto attiene all'annosa questione relativa ai "crediti futuri" da versare a favore dell'attivo della procedura da sovra-indebitamento, tema oggetto di difformi ed a volte contrapposte decisioni dei Giudici di Merito, giova evidenziare che secondo l'orientamento ormai prevalente il debitore, pur in assenza di

beni mobili registrati o immobili da liquidare, può essere ammesso alle procedure da sovraindebitamento anche se vi siano solo "crediti futuri" derivanti da rapporto di lavoro. Il sovraindebitamento va, pertanto, misurato non solo in valori assoluti di rapporto tra attivo e passivo, ma anche in termini di concreta sostenibilità del debito rateizzato mensile a fronte del reddito, rapportato al fondamentale bisogno, che ha rilievo costituzionale di condurre un'esistenza libera e dignitosa, che è condizione basilare di uguaglianza sostanziale tra gli individui (*Redazione IL CASO.it - (Proc. n. 3/2020 sub 1 R.G. Tribunale Vicenza, 24 Settembre 2020. Pres., est. Limitone)*). Ne discende che, nel caso di specie, la somma complessiva di € 18.000,00= rappresenta il massimo sforzo economico possibile per il ricorrente.

6. SITUAZIONE REDDITUALE DEL SIG. MIGUEL ERLINDE SANCHEZ

SOGLIA DI POVERTA' ASSOLUTA

Ad oggi l'unica fonte di sostentamento per il ricorrente è rappresentato dallo stipendio, derivante dal rapporto di lavoro subordinato con il "Centro S. Giovanni di Dio- Fatebenefratelli" con anzianità di servizio dal 16.09.2009.

Pertanto, lo stipendio attualmente percepito dal soggetto ricorrente, al netto degli oneri fiscali e previdenziali e decurtato dalla cessione del quinto a favore della finanziaria *Compass* di € 207,00=, del pignoramento presso terzi a favore di *IFIS Npl S.p.a.* di € 288,00= e del mantenimento a favore delle 2 figlie per € 300,00= direttamente trattenuto in busta paga, ammonta a € 577,00=.

Conseguentemente, a decorrere dal mese di agosto 2022, data di notifica del pignoramento presso terzi, al signor *Miguel Erlinde Sanchez* ha una trattenuta in busta paga per complessivi € 795,00= a fronte di un salario medio mensile netto di € 1.400,00=, per un netto mensile residuo di € 577,00=.

Conseguentemente il ricorrente vive con un reddito mensile di € 577,00=, ovvero sotto la Soglia di Povertà Assoluta.

A tale riguardo si evidenzia che, secondo il calcolo determinato dall'Istat (www.istat.it) **la soglia di povertà assoluta** (che rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza, nel 2021) **per una famiglia composta da 1 persona, di età compresa fino ai 59 anni e che risiede nel nord Italia zona metropolitana è pari ad € 978,17=.** Ne discende che il proponente non riesce a far fronte al proprio sostentamento, per adempiere alle obbligazioni di natura chirografaria.

7. SPESE CORRENTI PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

COMPOSTA DA 1 PERSONA (oltre mantenimento di 3 figli)

Si evidenzia come la spesa mensile complessiva necessaria al sostentamento del debitore oltre al mantenimento delle 3 figlie (€ 400,00= mensili) è pari a circa 1.100.00= (n.b. soglia di povertà assoluta,

Miguel Sanchez

è pari ad € 978,17=).

Considerato il particolare periodo economico in cui viene depositato il piano e la relativa relazione dell'O.C.C., in via prudenziale si ritiene opportuno rimodulare le spese mensili sopra indicate in ragione dell'accelerazione dell'inflazione.

Conseguentemente, le spese normali necessaria per la vita quotidiana verranno aumentate del 10%*, mentre le spese per energia e gas del 40%: così come da comunicato stampa dell'ISTAT in merito ai "Prezzi al consumo - Agosto 2022", si precisa quanto segue: "Nel mese di agosto 2022, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,8% su base mensile e dell'8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente), confermando la stima preliminare.

L'accelerazione dell'inflazione su base tendenziale si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +42,9% di luglio a +44,9%), in particolare degli Energetici non regolamentati (da +39,8% a +41,6%; i prezzi dei Beni energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +47,9%), e dall'altra a quelli dei Beni alimentari lavorati (da +9,5% a +10,4%) e dei Beni durevoli (da +3,3% a +4,2%). Registrano, invece, un rallentamento i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +8,9% a +8,4%)".

L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +8,0% per l'indice generale e a +3,7% per la componente di fondo. Sono per lo più i Beni energetici, sia quelli regolamentati sia quelli non regolamentati, a spiegare la straordinaria accelerazione dell'inflazione di ottobre 2022, con i prezzi dei beni alimentari (sia lavorati sia non lavorati) che continuano anch'essi ad accelerare, in un quadro di tensioni inflazionistiche che attraversano quasi tutti i comparti merceologici; frenano solo i Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. È necessario risalire a giugno 1983 (quando registrarono una variazione tendenziale del +13,0%) per trovare una crescita dei prezzi del "carrello della spesa", su base annua, superiore a quella di ottobre 2022 e a marzo 1984 per un tendenziale dell'indice generale NIC pari a +11,9%."

Reddito mensile percepito Miguel Erlinde Sanchez € 1.400,00=

Spese fisse per le esigenze familiari	Unità	Spesa mensile
Vitto (200) e canone locazione (300)	4	€ 500,00
Luce, Gas, Telefono e Acqua	5	€ 70,00
Spese mediche – medicinali - farmacia	1	€ 50,00
Mantenimento figlie	3	€ 400,00
Imprevisti/altro	1	€ 80,00
€ 1.100,00=		
	Unità	Spesa Annua
Assicurazione personali	0	€ 0,00=
Tassa Rifiuti	1	€ 240,00=
TASI	0	€ 0,00=
TARI	0	€ 0,00=
Spese Mediche	4	€ 600,00=

- Si rileva che il ricorrente ha sempre cercato, per quanto possibile, di saldare i propri debiti e ciò anche a discapito dei propri interessi;
- inoltre, come risulta dalla verifica effettuata dal Gestore nella propria relazione, gli estratti conto bancari riferiti al c/c allo stesso intestati non hanno evidenziato particolari disposizioni o delle irregolarità nelle entrate e nelle uscite;
- si è accertato, inoltre, dall'accesso alle Banche Dati Pubbliche che non sussistono ulteriori rapporti finanziari e debiti di natura erariale oltre a quelli accertati;
- Le visure al PRA e all'Agenzia del Territorio hanno confermato quanto dichiarato dal ricorrente; ovvero che non sussistono beni immobili o allo stesso intestati.

**8. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELLA CRISI E DILIGENZA
NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

In sintesi, le principali ragioni che hanno condotto alla situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, come esposto in premessa, sono riconducibili alle vicende personali che lo hanno coinvolto suo malgrado, dalla fuga da Cuba per ragioni politiche, alla nascita delle tre figlie ed al conseguente loro mantenimento, oltre al sostentamento economico alla madre ancora residente in patria.

Tali accadimenti hanno costretto l'odierno ricorrente a richiedere l'aiuto economico alle finanziarie sopra meglio precisate.

In definitiva il ricorrente:

- non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- non ha colposamente determinato il proprio stato di sovra-indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

S. M. P. A. P.
Impugnato

**9. ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI NEGLI ULTIMI
5 ANNI**

Come attestato anche del Gestore nominato *Dott. Riccardo Colombi* nella propria relazione non risultano atti dispositivi, lesivi della *par condicio creditorum*, compiuti dal ricorrente negli ultimi 5 anni, come non risultano atti impugnati dai creditori nello stesso periodo.

**10. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DEL PIANO RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI DEL CONSUMATORE**

Stante la situazione economico-patrimoniale sopra delineata, il componente sottopone ai propri creditori il presente piano ristrutturazione dei debiti del consumatore che si dettaglierà di seguito.

Debiti:

- 1) Agente della riscossione, per la provincia di Brescia, vanta un credito tributario di € 532,94=.

2) Come sopra dedotto, il debito per capitale residuo verso le società finanziarie ammonta ad € 38.601,98= rango chirografario.

Ipotizzando che il ricorrente continui a svolgere la propria attività lavorativa sino all'età della pensione, avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la proposta formulata per ristrutturare i propri debiti prevede:

A) il pagamento integrale degli oneri di procedura e delle prededuzioni, come specificato nella tabella che segue:

TABELLE PREDEDUZIONI

<i>Compensi Avv.ti Camilla Serramondi e Mauro Copercini, per prestazioni professionali propedeutiche alla procedura</i>	€ 1.078,40 = accessori inclusi) (doc. n. 13 - pro forma Avv. Serramondi). € 1.078,40= accessori inclusi) (doc. n. 14 - pro forma Avv. Mauro Copercini). TOT. € 2.156,80 = accessori di legge inclusi
<i>Compenso Spettante agli Organismi della Procedura (Gestore della Crisi e Liquidatore)</i>	€.1.792,02= (n.b. il compenso dell'Organismo di Composizione della crisi è pari ad euro 2.156,80# oneri di legge inclusi - acconto del 20% pari a 364,78#, già corrisposto dal debitore - per un totale di € 1.800,00= oltre accessori)
TOTALE	€ 3.948,82=

B) con il pagamento delle spese prededucibili e del creditore privilegiato al 100%, il residuo attivo consente la soddisfazione dei chirografari nella misura del 35,02% (stimato), come specificato nella tabella che segue:

Tutto quanto sopra viene di seguito riassunto:

Attivo stimato €18.000,00#

Onorario O.C.C. - €1.792,02# (n.b. il compenso dell'Organismo di Composizione della crisi è pari ad euro 2.156,80# oneri di legge inclusi - acconto del 20% pari a 364,78# già corrisposto dal debitore).

Onorario Advisor - €2.156,80#

Residuo per creditori - €14.051,18#

Creditori privilegiati - €532,94#

Residuo per chirografari - €13.518,24#

Percentuale soddisfazione creditori chirografari 35,02% (debito € 38.601,98=).

- 1 Creditore IFIS NPL Investing Spa/Importo credito € 20.592,98=/Stima soddisfazione € 7.211,57=;
- 2 Creditore Compass Banca Spa/ Importo credito € 18.009,00=/Stima soddisfazione € 6.306,67=;

Il Sig. Miguel Erlinde Sanchez propone di soddisfare tutti i creditori assegnando loro la rata mensile di € 300,00=, suddivisa tra gli stessi, secondo la ripartizione della Percentuale soddisfazione creditori indicata nella tabella che precede, il tutto mettendo a disposizione, in caso di omologazione del piano, quota parte dello stipendio da lavoro dipendente a tempo indeterminato.

L'importo della rata mensile sostenibile da riservare ai creditori – che verrebbe corrisposta tramite rid bancario - è stata determinata considerando tutte le spese necessarie per il sostentamento del debitore, così come individuate nel ricorso.

Per quanto innanzi rappresentato il ricorrente propone a tutti i creditori un piano ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda il pagamento dei creditori in 5 anni (60 rate) € da 300,00=;

- prededucibili nella percentuale del 100%;
- privilegiati nella percentuale del 100%;
- chirografari nella percentuale del 35,02%;

a decorrere dal decreto di omologazione del piano stesso ai sensi dell'art. 70 CCII.

Si precisa che per entrambi i creditori sia *IFIS NPL S.p.a.* (pignoramento dello stipendio) sia *Compass S.p.a.* (cessione del quinto) le rate sono ad oggi regolarmente corrisposte e, pertanto, una volta omologato il piano, il relativo credito verrà rideterminato, decurtando quanto pagato sino all'omologa.

Riassumendo *Miguel Erlinde Sanchez* metterà a disposizione del piano:

- una provvista liquida complessiva di euro € 18.000,00 =, da versarsi in n°60 rate mensili da € 300,00= l'una;
- il ricorrente si impegna inoltre a mettere altresì a disposizione della procedura tutti i redditi che dovessero essere percepiti in corso della stessa e che eccedano le reali esigenze di sostentamento.

TOTALE ATTIVO € 18.000,00=.

Il mobilio di arredo della casa non è acquisibile alla procedura, in quanto di proprietà esclusiva del locatore.

11. SULLA FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

11.1 Fattibilità

Il ricorrente intende dare esecuzione al proprio *Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore*, mediante impiego di quota parte del proprio stipendio, che rappresenta un credito liquido ed esigibile e che viene dallo stesso mensilmente riscosso, in quanto dipendente assunto a tempo indeterminato presso il *Centro S. Giovanni di Dio -Fatebenefratelli*.

Considerata la stabilità del rapporto di lavoro con l'Azienda - che perdura dal 16.09.2009 la probabilità di inadempienza della ricorrente al piano proposto risulta essere praticamente inesistente.

11.2 Convenienza dell'istauranda procedura

Miguel Erlinde Sanchez
10/11/2015

In merito si formulano due ordini di considerazioni:

a) convenienza rispetto al recupero coattivo dei crediti: la seguente proposta di pagamento garantirebbe ad entrambi i creditori chirografari, pagamenti immediati e mensili sin dall'omologa del piano.

Qualora invece la creditrice *Compass Banca S.p.a.* decidesse di procedere al recupero coattivo dei rispettivi crediti, mediante un secondo pignoramento, gravante sullo stipendio del ricorrente - stante la sussistenza già di un primo pignoramento del creditore *IFIS NPL S.p.a.*, si determinerebbe un concorso di crediti di uguale natura.

Conseguentemente la creditrice *Compass Banca S.p.a.*, si troverebbe soddisfatta "in coda", ossia solo una volta che sarà estinto il debito contratto con il primo pignorante *IFIS NPL S.p.a.*.

In altri termini se attivasse una procedura per il recupero forzoso del credito, si troverebbe con il concreto rischio di percepire ben poco o nulla, avuto riguardo, tra l'altro, alla circostanza che la retribuzione risulterebbe pignorabile soltanto per il quinto che eccede la soglia di povertà, aumentata della metà, vale a dire un importo risibile e sempre con la sopra descritta soluzione della consecuzione dei creditori nel soddisfacimento (uno in coda all'altro).

b) convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria: stante la pressoché totale inconsistenza del patrimonio del *Sig. Miguel Erlinde Sanchez* anche la soluzione alternativa al piano, rappresentata dalla liquidazione controllata, si baserebbe esclusivamente sui futuri proventi reddituali del debitore e sempre unicamente rappresentati dallo stipendio, al netto delle spese per locazione e per il sostentamento ed il mantenimento delle 3 figlie.

Ipotizzando, pertanto, - una disponibilità € 18.000,00=, da versarsi in n°60 rate mensili da € 300,00= l'una, si potrebbe prevedere di garantire un soddisfacimento dei creditori chirografari in misura poco inferiore al 40% del debito qui indicato.

Conseguentemente sia richiedendo l'esecuzione del piano sia l'istituto della liquidazione, per i creditori si sarebbe raggiunto il medesimo risultato.

Tutto ciò esposto, il ricorrente il *Sig. Miguel Erlinde Sanchez*, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, previo ogni incombente di rito ed ogni provvedimento opportuno,

VOGLIA

1. dichiarare l'omologa del Piano di Ristrutturazione dei debiti qui proposto dal ricorrente Miguel Erlinde Sanchez, ai sensi dell'art. 67 e ss. d.lgs. 14/2019;

2. disporre il divieto – ex art. 70, IV co., C.C.I.I. – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché disporre altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

3. affidare al professionista nominato in luogo dell'Organismo di Composizione della crisi il Gestore Dott. Riccardo Colombi, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal ricorrente Miguel Erlinde Sanchez nel presente piano;

4. disporre ogni altro provvedimento opportuno;

5. con riserva di produrre ulteriori documenti e/o di integrare quanto già prodotto a richiesta del Tribunale di Brescia.

Si producono i seguenti atti e documenti, oltre alla procura alle liti

doc. n.1 – contratto di locazione abitativa a Chiari (BS);

doc. n.2 - certificato di residenza;

doc. n.3 - contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Azienda Fabenefratelli;

doc. n.4 – copia ultime buste paga da marzo a settembre 2022;

doc. n. 5 - Copia contratto Compass Banca S.p.a.;

doc. n. 6 - Copia contratto Findomestic S.p.a. del 2017;

doc. n. 7 - estratto atto di nascita gemelle Cecilia Anabel Sanchez e Liliana Lucia Sanchez da matrimonio con Gandossi Maria Laura;

doc. n.8 - sentenza di divorzio da Gandossi Marialaura;

doc. n.9 - estratto di nascita Michelle Sanchez da relazione con Cristina Manini;

doc. n. 10 - provvedimento di assegnazione somme pignoramento presso terzi R.G. n°2371/2022 Tribunale di Brescia;

doc. n. 11 – provvedimento O.C.C. di nomina Gestore

doc. n. 12 – relazione Gestore con relativi allegati;


doc. n. 13 - pro forma Avv. Serramondi Camilla;

doc. n. 14 - pro forma Avv. Mauro Copercini;

Con osservanza.


Brescia, li 10 gennaio 2023

Avv. Mauro Copercini



Per ratifica e accettazione

Sig. Miguel Erlinde Sanchez



Avv. Camilla Serramondi



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto MIGUEL ERLINDE SANCHEZ nato a Santiago di Cuba (Cuba) il 21.04.1969, C.F. SNCMLR69D21Z504N, residente a Chiari (BS) in Via S. Angela Merici n. 5 , conferisco procura speciale e delego sia congiuntamente che disgiuntamente, l'Avv. Mauro Copercini del Foro di Brescia, CF. CPRMRA75S02D600C, con studio in Brescia alla via Solferino n. 55 e l'Avv. Camilla Serramondi del Foro di Brescia, CF. SRRCLL78T63B157Z, con studio in Brescia alla via A. Saffi n.1 a rappresentarmi e difendermi nella instauranda procedura da sovra-indebitamento.

Delego altresì congiuntamente e disgiuntamente l'Avv. Mauro Copercini e l'Avv. Camilla Serramondi a rappresentarmi, assistermi e difendermi, nella presente procedura, in ogni stato e grado, e anche per la successiva fase esecutiva e l'eventuale opposizione, con tutte le facoltà di legge e del mandato speciale alle liti, comprese quelle di transigere e incassare, di quietanzare, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia, proporre domande cautelari, opposizioni all'esecuzione e domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, di avvalersi di collaboratori, farsi sostituire da altri procuratori, autorizzando il proprio legale al compimento di tutti gli atti e provvedimenti che ritenga necessari ai fini del presente mandato.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, **eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Camilla Serramondi in Brescia, Via A. Saffi n. 1.**

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto-legge.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi delle polizze assicurative professionali degli avvocati a cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stati informati che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto che precede, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Con la sottoscrizione della presente procura dichiaro di non aver conferito o di aver revocato ogni mandato conferito a precedenti difensori.

Brescia, li 12 Luglio 2022

Miguel Erlinde Sanchez

La firma è autentica.

Avv. Mauro Copercini

Avv. Camilla Serramondi



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

rilevato che, con domanda depositata il 13.01.2023, MIGUEL ERLINDE SANCHEZ ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott. Riccardo Colombi in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che MIGUEL ERLINDE SANCHEZ è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;

ritenuto che la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;

rilevato che il debitore, ai sensi dell'art. 70, comma quarto CCII, ha proposto istanza di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

dispone

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

avverte

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

dispone

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

assegna

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;

dispone

che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Si comunichi.

Brescia, 13 febbraio 2023

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

